C/2025/755

31.1.2025

Statuto dell'Infrastruttura europea di ricerca sull'Olocausto

11 dicembre 2024

(C/2025/755)

Indice

PREAMBOLO 3

CAPO 1 ELEMENTI ESSENZIALI 4

Articolo 1
Denominazione e sede legale

Articolo 2
Funzioni e attività

Articolo 3
Durata e scioglimento

Articolo 4
Responsabilità e assicurazioni

Articolo 5
Politica di valutazione scientifica

Articolo 6
Politica di accesso per gli utenti

Articolo 7
Politica di divulgazione

Articolo 8
Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

Articolo 9
Politica in materia di personale

Articolo 10
Politica in materia di appalti

CAPO 2 DISPOSIZIONI GENERALI 7

Articolo 11
Lingua di lavoro

Articolo 12
Aggiornamenti e disponibilità dello statuto

CAPO 3 MEMBRI E OSSERVATORI 7

Articolo 13
Membri e osservatori

Articolo 14
Ammissione di membri e osservatori

Articolo 15
Recesso e destituzione di un membro o di un osservatore

CAPO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI 9

Articolo 16
Membri

Articolo 17
Osservatori

CAPO 5 PARTECIPAZIONE DEI PARTNER COOPERANTI10

Articolo 18
Partner cooperanti

CAPO 6 GOVERNANCE10

Articolo 19
Struttura di governance

Articolo 20
Assemblea generale

Articolo 21
Direttore

Articolo 22
Comitato dei coordinatori nazionali («CNC»)

Articolo 23
Comitato consultivo

Articolo 24
Comitato direttivo

CAPO 7 ASPETTI FINANZIARI14

Articolo 25
Risorse

Articolo 26
Principi di bilancio, conti e revisione contabile

Articolo 27
Esenzioni da imposte e accise

CAPO 8 DISPOSIZIONI FINALI15

Articolo 28
Politica in materia di dati

Articolo 29
Relazione alla Commissione

Articolo 30
Diritto applicabile

Articolo 31
Controversie

Articolo 32
Disposizioni istitutive

ALLEGATO I — ELENCO DEI MEMBRI, DEGLI OSSERVATORI E DEI RISPETTIVI SOGGETTI RAPPRESENTANTI

MEMBRI17

OSSERVATORI17

ALLEGATO II — CONTRIBUTI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI18

PREAMBOLO

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica di Croazia,

la Repubblica ceca,

la Repubblica federale di Germania,

lo Stato di Israele,

i Paesi Bassi,

la Repubblica di Polonia,

la Romania,

la Repubblica slovacca,

il Regno Unito,

in appresso i «membri fondatori»,

CONSIDERANDO che i membri fondatori riconoscono l'Olocausto quale elemento essenziale del patrimonio culturale dell'umanità e momento fondamentale nello sviluppo dell'Europa moderna;

RICONOSCENDO l'importanza delle dichiarazioni internazionali che impegnano i paesi a sostenere la documentazione, la ricerca, l'insegnamento e la commemorazione dell'Olocausto, compresa la dichiarazione del Forum internazionale di Stoccolma sull'Olocausto del 2000;

CONSIDERANDO che una migliore comprensione scientifica dell'Olocausto risponde a importanti preoccupazioni sociali, tra cui la lotta alla distorsione e alla negazione dell'Olocausto, alle teorie complottiste, al razzismo, alla xenofobia e all'antisemitismo;

RICONOSCENDO l'importanza di favorire un accesso agevole ad archivi, risorse e competenze sull'Olocausto dispersi;

RICONOSCENDO che consentire una cultura della condivisione, dell'apertura e dello scambio oltre i confini disciplinari produrrà risultati eccellenti;

RICONOSCENDO il potenziale delle tecnologie digitali e dei principi della scienza aperta per migliorare la ricerca e la documentazione sull'Olocausto;

CONSIDERANDO che una ricerca e una documentazione all'avanguardia sull'Olocausto si traducono in innovazioni che possono andare a beneficio di altri ambiti scientifici e industrie culturali e possono, a loro volta, beneficiare di innovazioni in altri ambiti;

RICONOSCENDO che una maggiore collaborazione transnazionale favorirà lo scambio di conoscenze e competenze, promuoverà il trasferimento di tecnologie, eviterà la duplicazione degli investimenti e degli sforzi e ridurrà la frammentazione e la dispersione delle risorse e delle competenze connesse all'Olocausto;

CONSIDERANDO la necessità di salvaguardare la libertà accademica nella ricerca e nella documentazione sull'Olocausto agevolando uno studio dell'Olocausto che sia aperto e trasparente e in linea con i principi scientifici;

RICONOSCENDO che l'EHRI costituirà un'infrastruttura di ricerca unica e sostenibile che coordinerà e integrerà le risorse e le competenze distribuite delle collezioni nazionali per offrire servizi all'avanguardia a una vasta comunità di utenti internazionali;

RICONOSCENDO i risultati e le metodologie dei progetti precedenti finanziati dalla Commissione europea per integrare e strutturare la comunità europea di ricerca e documentazione sull'Olocausto su base permanente e aperta;

RICONOSCENDO la necessità di sviluppare la cooperazione esistente in una struttura permanente e sostenibile che rafforzi l'integrazione e la coesione della ricerca e della documentazione sull'Olocausto e consolidi la posizione preminente dell'Europa in tale ambito;

INVITANDO la Commissione europea a costituire l'Infrastruttura europea di ricerca sull'Olocausto sotto forma di consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EHRI-ERIC);

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

ELEMENTI ESSENZIALI

Articolo 1

Denominazione e sede legale

1. È istituita un'infrastruttura di ricerca distribuita denominata «Infrastruttura europea di ricerca sull'Olocausto» («EHRI»).

2. EHRI assume la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium – ERIC), previsto dal regolamento (CE) n. 723/2009, con la denominazione «EHRI-ERIC».

3. La sede legale di EHRI-ERIC è Amsterdam (Paesi Bassi).

Articolo 2

Funzioni e attività

1. La funzione principale di EHRI-ERIC è istituire e gestire l'EHRI per consentire il raggiungimento dell'eccellenza nella ricerca, nella documentazione, nell'insegnamento e nella memoria transnazionali sull'Olocausto.

2. EHRI-ERIC opera in stretto contatto con la comunità scientifica, archivistica e dell'insegnamento. Nell'assolvere la sua funzione principale e conformemente alle disposizioni del presente statuto, EHRI-ERIC svolge e coordina le seguenti attività:

a) fornisce una piattaforma integrata per l'accesso in presenza e virtuale a fonti, informazioni e competenze disperse relative all'Olocausto;

b) consente la conversione digitale degli archivi e della ricerca sull'Olocausto promuovendo l'accesso aperto e norme, metodi e strumenti interoperabili;

c) fa progredire le conoscenze scientifiche sull'Olocausto sostenendo approcci alla ricerca multidisciplinari e transdisciplinari, transnazionali e collaborativi;

d) promuove una cultura dell'apertura, dell'apprendimento e dello scambio dando accesso a opportunità di formazione, creazione di reti e collaborazione;

e) istituisce partenariati e collaborazioni stabili con altre organizzazioni e infrastrutture pertinenti dentro e fuori dell'Europa;

f) comunica sull'importanza sociale, politica e culturale dell'Olocausto per la società nel suo complesso;

g) porta avanti agende politiche pubbliche relative all'Olocausto fornendo consulenza scientifica e sostegno infrastrutturale;

h) si impegna in qualsiasi altra attività pertinente che aiuti EHRI-ERIC a realizzare la sua missione e a rafforzare la ricerca sull'Olocausto nello Spazio europeo della ricerca.

3. La sede centrale dell'EHRI-ERIC è responsabile del coordinamento delle attività di EHRI-ERIC. EHRI-ERIC svolge tutte le proprie attività in modo etico e trasparente ed evita potenziali conflitti di interesse organizzativi o personali.

4. EHRI-ERIC assolve la sua funzione principale senza scopo di lucro; tuttavia, fatta salva la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse alla sua funzione principale e non ne compromettano l'esecuzione. EHRI-ERIC destina i proventi di tali limitate attività economiche all'assolvimento della sua missione.

Articolo 3

Durata e scioglimento

1. EHRI-ERIC è istituito per una durata indeterminata.

2. Lo scioglimento di EHRI-ERIC avviene per decisione dell'assemblea generale in conformità all'articolo 20, paragrafo 6, lettera i), del presente statuto.

3. L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da EHRI-ERIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dall'adozione di detta decisione.

4. Dopo l'estinzione dei debiti di EHRI-ERIC, gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei loro contributi annuali versati a EHRI-ERIC negli ultimi cinque anni consecutivi che hanno preceduto l'anno in cui è stata adottata la decisione di scioglimento.

5. EHRI-ERIC ne dà notifica alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

6. EHRI-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Responsabilità e assicurazioni

1. EHRI-ERIC è responsabile dei propri debiti.

2. I membri non sono responsabili in solido dei debiti di EHRI-ERIC.

3. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di EHRI-ERIC è limitata al rispettivo contributo annuale nell'ultimo anno completo di attività.

4. EHRI-ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.

Articolo 5

Politica di valutazione scientifica

1. Le attività e i risultati di EHRI-ERIC sono valutati ogni tre anni da un gruppo indipendente composto da esperti internazionali provenienti da qualsiasi paese del mondo e nominati dall'assemblea generale, senza l'obbligo di risiedere in un paese membro o osservatore.

2. Il gruppo di esperti valuta le attività scientifiche di EHRI-ERIC e trasmette i risultati della valutazione all'assemblea generale.

3. Il comitato dei coordinatori nazionali assiste il gruppo di esperti nello svolgimento della valutazione scientifica fornendo tutte le informazioni necessarie sulle attività dei nodi nazionali.

Articolo 6

Politica di accesso per gli utenti

1. EHRI-ERIC concede ai suoi utenti l'accesso fisico e virtuale alle risorse e alle competenze relative all'Olocausto. Le pertinenti risorse e competenze possono essere ospitate presso il polo centrale o i nodi nazionali. In entrambi i casi, agli utenti è fornito un punto di accesso unico gestito dal polo centrale.

2. Ove possibile, l'accesso fornito è ampio: senza limitazioni, gratuito e aperto a tutti. Nei casi in cui l'accesso debba essere limitato per motivi di capacità, la selezione avviene sulla base dell'eccellenza.

3. Le informazioni sulle opportunità di accesso, sulle procedure e sui criteri di valutazione sono rese note al pubblico sul sito web di EHRI-ERIC.

4. La politica di accesso di EHRI-ERIC è trattata in un documento normativo specifico, soggetto all'approvazione dell'assemblea generale.

Articolo 7

Politica di divulgazione

1. In quanto facilitatore delle attività di ricerca, EHRI-ERIC incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati e ai risultati della ricerca.

2. EHRI-ERIC incoraggia gli utenti a rendere disponibili i risultati delle loro ricerche attraverso il suo archivio (*repository*) e/o altri archivi entro un termine ragionevole e conformemente ai principi FAIR (dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili).

3. EHRI-ERIC impone agli utenti di riconoscere che si sono avvalsi del consorzio.

4. EHRI-ERIC utilizza i canali più appropriati e di più ampia portata per raggiungere il pubblico destinatario, tra cui un sito web, newsletter, mezzi di comunicazione, social media, seminari, partecipazione a conferenze, articoli su riviste e periodici e contributi a stampa, radiotelevisione e altri canali, a seconda dei casi.

Articolo 8

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

1. Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967.

2. Fatti salvi eventuali contratti tra EHRI-ERIC e una terza parte, i diritti di proprietà intellettuale creati, ottenuti o sviluppati da terzi sono di proprietà di questi ultimi.

3. Fatti salvi eventuali contratti tra EHRI-ERIC e una terza parte, i diritti di proprietà intellettuale creati, ottenuti o sviluppati da EHRI-ERIC sono di proprietà di quest'ultimo.

4. EHRI-ERIC può adottare politiche supplementari in materia di proprietà intellettuale, previa approvazione dell'assemblea generale.

Articolo 9

Politica in materia di personale

1. La procedura di selezione del personale di EHRI-ERIC è trasparente, non discriminatoria e conforme al principio delle pari opportunità.

2. I contratti di lavoro sono conformi alla legislazione nazionale dello Stato in cui il personale è impiegato o dello Stato in cui svolge le proprie mansioni, in conformità della normativa applicabile.

3. Le modalità di assunzione del personale sono stabilite nelle norme di attuazione e sono adottate dall'assemblea generale.

Articolo 10

Politica in materia di appalti

1. La politica di EHRI-ERIC in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.

2. EHRI-ERIC adotta le proprie norme e procedure in materia di appalti e le sottopone all'approvazione dell'assemblea generale.

CAPO 2

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11

Lingua di lavoro

1. La lingua di lavoro di EHRI-ERIC è l'inglese.

Articolo 12

Aggiornamenti e disponibilità dello statuto

1. Lo statuto è mantenuto aggiornato e pubblicato sul sito web di EHRI-ERIC nonché presso la sua sede legale.

2. Qualsiasi modifica dello statuto è chiaramente indicata in una nota che specifica se riguarda un elemento essenziale o non essenziale, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009.

CAPO 3

MEMBRI E OSSERVATORI

Articolo 13

Membri e osservatori

1. I seguenti soggetti possono diventare membri di EHRI-ERIC, oppure osservatori senza diritto di voto:

a) gli Stati membri dell'Unione europea;

b) i paesi associati di cui al regolamento (CE) n. 723/2009;

c) i paesi terzi diversi dai paesi associati;

d) le organizzazioni intergovernative.

2. L'adesione di nuovi membri e osservatori e il loro recesso e destituzione avvengono conformemente agli articoli 14 e 15.

3. Fra i membri di EHRI-ERIC figurano almeno uno Stato membro e due altri paesi che possono essere Stati membri o paesi associati.

4. Gli Stati membri o i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno all'assemblea generale. L'assemblea generale decide le eventuali modifiche dei diritti di voto necessarie affinché EHRI-ERIC rispetti in ogni momento tale prescrizione.

5. I membri e gli osservatori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), possono farsi rappresentare da uno o più soggetti pubblici o soggetti privati investiti di attribuzioni di servizio pubblico di loro scelta, nominati secondo le proprie regole e procedure. Ciascun membro od osservatore comunica per iscritto all'assemblea generale gli eventuali cambiamenti relativi ai propri soggetti rappresentanti e ai diritti e agli obblighi specifici ad essi delegati o, se del caso, qualsiasi altro cambiamento pertinente.

6. I membri e gli osservatori di EHRI-ERIC e i rispettivi soggetti rappresentanti sono elencati nell'allegato I. L'allegato I è tenuto aggiornato dal direttore esecutivo di EHRI-ERIC.

Articolo 14

Ammissione di membri e osservatori

1. I soggetti elencati all'articolo 13, paragrafo 1, che intendono aderire a EHRI-ERIC in qualità di membri presentano una domanda scritta al presidente dell'assemblea generale e al direttore. Nella domanda il soggetto spiega in che modo contribuirà alle funzioni e alle attività di EHRI-ERIC di cui all'articolo 2 e come adempirà gli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

2. L'ammissione di tali soggetti come nuovi membri è soggetta all'approvazione dell'assemblea generale, conformemente alle regole di voto di cui all'articolo 20, paragrafo 6, lettera c), e sulla base del parere del comitato consultivo.

3. I soggetti elencati all'articolo 13, paragrafo 1, che desiderano contribuire a EHRI-ERIC, ma che non possiedono ancora i requisiti per aderirvi in qualità di membri, possono chiedere lo status di osservatore. Tali soggetti presentano una domanda scritta al presidente dell'assemblea generale e al direttore. Nella domanda il soggetto spiega in che modo contribuirà alle funzioni e alle attività di EHRI-ERIC di cui all'articolo 2 e come adempirà gli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4. L'ammissione degli osservatori o la proroga dello status di osservatore sono soggette all'approvazione dell'assemblea generale, conformemente alle regole di voto di cui all'articolo 20, paragrafo 6, lettera c), e sulla base del parere del comitato consultivo.

5. Se l'assemblea generale vota a favore dell'ammissione di un soggetto in qualità di osservatore, la durata di tale status è limitata a un periodo di tre anni. Gli osservatori possono chiedere una sola volta che il loro status di osservatore sia prorogato per la stessa durata.

6. A un soggetto che prevede una partecipazione duratura a EHRI-ERIC, ma che non può aderirvi in qualità di membro, può essere eccezionalmente concesso lo status di osservatore permanente. Gli osservatori permanenti hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri di cui all'articolo 16, tranne il diritto di voto in seno all'assemblea generale.

Articolo 15

Recesso e destituzione di un membro o di un osservatore

1. Un membro non può ritirarsi nei primi cinque anni di adesione, salvo accordo contrario eccezionale dell'assemblea generale. Il recesso avviene alla fine di un esercizio finanziario.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un membro può ritirarsi in qualsiasi momento dandone un preavviso di 12 mesi per iscritto al presidente dell'assemblea generale. Il recesso prenderà effetto alla fine dell'esercizio finanziario successivo all'anno in cui è stato notificato il recesso, vale a dire il 31 dicembre dell'anno successivo.

3. Gli osservatori di EHRI-ERIC non possono ritirarsi nei primi tre anni di adesione, salvo accordo contrario eccezionale dell'assemblea generale. Al termine del periodo di tre anni, un osservatore di EHRI-ERIC può ritirarsi alla fine di un esercizio finanziario dandone un preavviso di sei mesi per iscritto al presidente dell'assemblea generale.

4. L'assemblea generale può destituire un membro o un osservatore qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il membro o l'osservatore commette una grave violazione di uno o più obblighi o delle condizioni per aderire in qualità di membro o di osservatore di cui al presente statuto;

b) il membro o l'osservatore non pone rimedio alla violazione entro sei mesi dal ricevimento della notifica scritta della violazione;

c) il membro o l'osservatore ha avuto la possibilità di illustrare la propria posizione all'assemblea generale prima che sia presa una decisione sulla questione.

5. L'assemblea generale definisce che cosa costituisce una grave violazione di un obbligo nel regolamento interno.

6. I membri e gli osservatori continuano a versare le quote dei membri e degli osservatori e ad adempiere tutti gli obblighi finanziari e di altro tipo fino a quando il recesso o la destituzione non acquisisce efficacia.

7. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, i membri e gli osservatori di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), possono ritirarsi da EHRI-ERIC a seguito di modifiche al regolamento (CE) n. 723/2009 che incidano in maniera sostanziale sui loro diritti e obblighi in relazione a EHRI-ERIC. Si ritiene che tali modifiche incidano in maniera sostanziale sui loro diritti e obblighi qualora implichino o impongano a tale membro od osservatore specifico:

a) un aumento delle quote (compreso un aumento dei contributi annuali o dei costi di dismissione);

b) meno diritti di voto rispetto ad altri membri od osservatori di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a);

c) prescrizioni contrarie alla legge applicabile di cui all'articolo 30 del presente statuto; o

d) la revoca del diritto di farsi rappresentare nell'assemblea generale o in altri comitati; o una modifica dei loro diritti relativi alla rappresentanza o all'uso delle strutture.

Il membro o l'osservatore interessato (che non è uno Stato membro) può ritirarsi da EHRI-ERIC dandone un preavviso di sei mesi per iscritto al presidente dell'assemblea generale.

CAPO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Articolo 16

Membri

1. I membri hanno il diritto di:

a) partecipare e votare alle riunioni dell'assemblea generale, a eccezione delle votazioni su decisioni relative alla destituzione di un membro a norma dell'articolo 15, paragrafo 4;

b) partecipare agli organi di governance di EHRI-ERIC, nonché eleggere tali organi ed esservi eletti attraverso i loro rappresentanti;

c) partecipare all'elaborazione delle strategie e delle politiche di EHRI-ERIC;

d) utilizzare il marchio di EHRI-ERIC;

e) partecipare, per la loro comunità di ricerca, a proposte di progetti in cui EHRI-ERIC funge da soggetto che presenta la proposta;

f) utilizzare, per la loro comunità di ricerca, tutti gli strumenti, i servizi e le altre offerte coordinati da EHRI-ERIC;

g) partecipare, per la loro comunità di ricerca, agli eventi di EHRI-ERIC.

2. Ciascun membro:

a) istituisce un nodo nazionale di EHRI-ERIC composto da una o più istituzioni che contribuiranno alle attività di EHRI-ERIC e promuoveranno l'integrazione delle comunità di utenti di EHRI-ERIC;

b) nomina almeno un rappresentante, ma non più di due, all'assemblea generale e conferisce loro il pieno potere di votare a suo nome su tutte le questioni sottoposte all'assemblea generale, fatta salva la disposizione che prevede un voto per membro a norma dell'articolo 20, paragrafo 2;

c) nomina un coordinatore nazionale conformemente all'articolo 22, paragrafo 2;

d) versa il contributo in denaro annuo conformemente all'allegato II;

e) concede l'accesso alle strutture nazionali dell'EHRI conformemente alla politica di accesso di EHRI-ERIC;

f) promuove l'adozione di norme, orientamenti e procedure pertinenti da parte delle istituzioni che contribuiscono a un nodo nazionale;

g) fornisce l'infrastruttura tecnica necessaria per facilitare l'integrazione di dati e servizi in EHRI-ERIC;

h) promuove l'uso delle risorse e dei servizi di EHRI-ERIC e raccoglie i riscontri e le esigenze degli utenti.

3. L'assemblea generale può decidere di sospendere i diritti di voto di un membro che sia 12 mesi o più in arretrato nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), fino al pagamento integrale dei contributi.

Articolo 17

Osservatori

1. Gli osservatori hanno il diritto di:

a) partecipare alle riunioni dell'assemblea generale senza diritti di voto;

b) utilizzare, per la loro comunità di ricerca, tutti gli strumenti, i servizi e le altre offerte coordinati da EHRI-ERIC;

c) partecipare, per la loro comunità di ricerca, agli eventi di EHRI-ERIC;

d) avere accesso, per la loro comunità di ricerca, al sostegno offerto da EHRI-ERIC per sviluppare i sistemi, i processi e i servizi necessari per istituire un nodo nazionale.

2. Ciascun osservatore:

a) nomina almeno un rappresentante, ma non più di due, all'assemblea generale;

b) versa il contributo in denaro annuale conformemente all'allegato II;

c) adempie qualsiasi altro obbligo negoziato dall'osservatore ed EHRI-ERIC, come concordato dall'assemblea generale, compresa la futura istituzione di un nodo nazionale;

d) si adopera per diventare un membro di EHRI-ERIC.

3. L'assemblea generale può decidere di sospendere i diritti di un osservatore che sia 12 mesi o più in arretrato nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), fino al pagamento integrale dei contributi.

CAPO 5

PARTECIPAZIONE DEI PARTNER COOPERANTI

Articolo 18

Partner cooperanti

1. EHRI-ERIC può stipulare accordi di cooperazione con partner cooperanti in paesi che non sono membri od osservatori di EHRI-ERIC.

2. I partner cooperanti devono contribuire, con soddisfazione dell'assemblea generale, allo svolgimento delle funzioni e delle attività di EHRI-ERIC.

3. L'accordo di cooperazione è stipulato dal direttore di EHRI-ERIC previa approvazione dell'assemblea generale. L'accordo di cooperazione stabilisce i termini e le condizioni in base ai quali il partner cooperante può collaborare con EHRI-ERIC e contribuire alle funzioni e alle attività di cui all'articolo 2.

CAPO 6

GOVERNANCE

Articolo 19

Struttura di governance

1. La struttura di governance di EHRI-ERIC consta dei seguenti organi:

a) l'assemblea generale;

b) il direttore;

c) il comitato dei coordinatori nazionali («CNC»);

d) il comitato consultivo;

e) il comitato direttivo.

2. L'assemblea generale può istituire ulteriori comitati eventualmente necessari per il corretto funzionamento di EHRI-ERIC.

Articolo 20

Assemblea generale

1. L'assemblea generale è il massimo organo direttivo di EHRI-ERIC e ha pieno potere decisionale. L'assemblea generale è composta di rappresentanti dei membri e degli osservatori.

2. Ciascun membro nomina fino a due rappresentanti, ma solo un rappresentante ha diritto di voto. Ciascun osservatore nomina fino a due rappresentanti, ma senza diritti di voto. I rappresentanti dei membri e degli osservatori possono essere assistiti da un massimo di due esperti.

3. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno in una riunione ordinaria.

4. L'assemblea generale è responsabile della direzione e della supervisione generali di EHRI-ERIC conformemente alle disposizioni del presente statuto e decide in merito a ogni questione necessaria all'adempimento della missione di EHRI-ERIC.

5. In merito a tutte le voci l'assemblea generale si adopera al meglio per ottenere il consenso. Qualora non sia possibile raggiungere il consenso, l'assemblea generale decide con il sistema di voto di cui ai paragrafi 6, 7 e 8. I membri che si astengono dalla votazione sono conteggiati come assenti senza alcun effetto sul quorum necessario per la costituzione della riunione a norma dell'articolo 20, paragrafo 11.

6. Le seguenti decisioni richiedono una maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri che partecipano alla riunione:

a) decisioni volte a nominare, sospendere o destituire il direttore;

b) decisioni volte a nominare, sospendere o destituire i rappresentanti del comitato consultivo;

c) decisioni volte ad approvare l'adesione di nuovi membri e osservatori e il recesso, la sospensione o la destituzione dei membri e degli osservatori di EHRI-ERIC;

d) decisioni volte ad approvare l'adesione, il recesso, la sospensione o la destituzione dei partner cooperanti;

e) decisioni volte ad approvare i rendiconti finanziari e di bilancio, compreso il bilancio annuale;

f) decisioni volte ad approvare la strategia scientifica;

g) decisioni volte ad approvare la relazione annuale di attività;

h) decisioni volte a istituire o sciogliere organi direttivi o di governance non elencati all'articolo 19, paragrafo 1;

i) decisioni in merito allo scioglimento di EHRI-ERIC conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

7. Le seguenti decisioni richiedono l'unanimità dei voti espressi dai membri che partecipano alla riunione:

a) modifica del modello finanziario e dei principi dei contributi dei membri e degli osservatori, compreso il quadro per i contributi in natura;

b) approvazione del piano finanziario quinquennale;

c) modifica dello statuto di EHRI-ERIC.

Se una decisione relativa a modifiche al modello finanziario, ai contributi dei membri e degli osservatori, al piano finanziario quinquennale o allo statuto di EHRI-ERIC non può essere adottata in due votazioni consecutive tenute in riunioni distinte, la decisione è adottata a maggioranza di tre quarti in una terza votazione organizzata nella riunione successiva.

8. Tutte le questioni per cui non è richiesta una maggioranza di due terzi o l'unanimità dei voti espressi sono decise a maggioranza semplice dei voti espressi.

9. L'assemblea generale elegge tra i rappresentanti dei membri un presidente e un vicepresidente per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta per un massimo di tre anni. Le riunioni dell'assemblea generale sono convocate dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Il presidente e il vicepresidente non dispongono di diritti di voto ulteriori.

10. Una riunione straordinaria dell'assemblea generale può essere richiesta da almeno metà dei membri.

11. Per organizzare una riunione valida dell'assemblea generale occorre un quorum di almeno due terzi dei membri. Qualora il quorum non sia raggiunto, è indetta una riunione in seconda convocazione che avviene entro un mese, con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova riunione il quorum è raggiunto se è presente almeno metà dei membri.

12. Le riunioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea generale possono svolgersi in presenza o in modalità virtuale.

13. Qualora, per motivi di urgenza, una decisione specifica non possa essere rinviata alla successiva riunione ordinaria o straordinaria dell'assemblea generale, il presidente può presentare una richiesta di decisione mediante procedura scritta.

14. L'assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 21

Direttore

1. Il direttore è nominato dall'assemblea generale per un mandato di cinque anni. Il mandato del direttore può essere rinnovato, una sola volta, per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.

2. Il direttore funge da amministratore delegato e da rappresentante legale di EHRI-ERIC.

3. Il direttore nomina e rimuove dall'incarico il personale della sede centrale.

4. Il direttore è responsabile:

a) di assicurare la gestione e l'amministrazione quotidiane di EHRI-ERIC e della sede centrale;

b) di garantire che EHRI-ERIC rispetti tutti gli obblighi normativi applicabili;

c) di preparare le riunioni dell'assemblea generale;

d) di attuare le decisioni dell'assemblea generale conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;

e) di elaborare il piano strategico di EHRI-ERIC in collaborazione con il CNC e previa approvazione dell'assemblea generale;

f) di presentare la relazione annuale di attività all'assemblea generale, tenendo conto delle attività del CNC e del comitato consultivo;

g) di trasmettere all'assemblea generale i rendiconti finanziari annuali e le previsioni di bilancio;

h) di svolgere qualsiasi altra funzione pertinente eventualmente richiesta dall'assemblea generale.

Articolo 22

Comitato dei coordinatori nazionali («CNC»)

1. L'assemblea generale istituisce un CNC.

2. Ciascun nodo nazionale nomina un coordinatore nazionale secondo le proprie norme e procedure. Il coordinatore nazionale partecipa alle riunioni del CNC per conto del nodo nazionale e rappresenta tutte le istituzioni coinvolte nel nodo nazionale.

3. Il CNC elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per un mandato di tre anni, non rinnovabile.

4. Il CNC:

a) garantisce l'uniformità e la coerenza delle attività dei nodi nazionali;

b) assicura il rispetto, l'attuazione e il coordinamento delle politiche di EHRI-ERIC nell'ambito della rete nazionale;

c) predispone strutture adeguate per rappresentare le istituzioni partner nazionali e gli utenti e i professionisti locali. In particolare, raccoglie e aggrega i suggerimenti, le esigenze e le preoccupazioni di tali soggetti e li comunica al direttore e all'assemblea generale;

d) presenta proposte per migliorare l'EHRI, nonché le procedure e le pratiche del nodo nazionale;

e) contribuisce alla strategia scientifica di EHRI-ERIC;

f) comunica al direttore la tipologia e il valore dei contributi in natura nazionali;

g) istituisce gruppi di lavoro o gruppi regionali temporanei o permanenti per assistere il CNC in funzioni specifiche o per offrire al CNC competenze in ambiti e regioni specifici. Nomina i membri dei gruppi di lavoro e dei gruppi regionali, elegge il presidente dei gruppi di lavoro e dei gruppi regionali e monitora le attività dei gruppi di lavoro e dei gruppi regionali.

5. L'assemblea generale adotta il regolamento interno del CNC.

Articolo 23

Comitato consultivo

1. L'assemblea generale istituisce un comitato consultivo indipendente. Il comitato consultivo è composto da scienziati, studiosi, esperti e rappresentanti delle parti interessate, illustri e riconosciuti a livello internazionale, che rappresentano le diverse discipline di cui si occupa EHRI-ERIC. I membri del comitato consultivo sono nominati dall'assemblea generale, possono provenire da qualsiasi paese del mondo, senza l'obbligo di risiedere in un paese membro od osservatore, e agiscono a titolo personale, evitando al contempo conflitti di interesse organizzativi e personali con EHRI-ERIC.

2. Il comitato consultivo:

a) offre consulenza all'assemblea generale sulle attività e le politiche generali di EHRI-ERIC su richiesta o di propria iniziativa;

b) fornisce consulenza e approfondimenti strategici su tendenze scientifiche, sfide, rischi e opportunità pertinenti per le attività di EHRI-ERIC;

c) monitora e valuta annualmente le attività e i servizi di EHRI-ERIC e prepara una relazione di valutazione per l'assemblea generale;

d) si consulta con il direttore almeno una volta l'anno in merito ad attività, servizi, politiche e procedure pertinenti di EHRI-ERIC.

3. Il comitato consultivo è nominato dall'assemblea generale per mandati rinnovabili di tre anni sulla base delle proposte del direttore.

4. Il comitato consultivo elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il presidente convoca e presiede tutte le riunioni del comitato consultivo.

5. Il comitato consultivo si riunisce almeno una volta l'anno.

6. Il comitato consultivo può suddividersi in comitati specializzati per trattare esigenze o prospettive specifiche di EHRI-ERIC.

7. L'assemblea generale adotta il regolamento interno del comitato consultivo.

Articolo 24

Comitato direttivo

1. L'assemblea generale può decidere di istituire un comitato direttivo.

2. Il comitato direttivo è composto dal direttore, dal presidente del CNC e da personalità illustri con competenze idonee elette dal CNC.

3. Il comitato direttivo offre al direttore competenze nei diversi ambiti che EHRI-ERIC sta sviluppando e fornisce consulenza in merito all'elaborazione di strategie e servizi.

4. Il comitato direttivo è presieduto dal direttore.

CAPO 7

ASPETTI FINANZIARI

Articolo 25

Risorse

1. Le risorse di EHRI-ERIC sono costituite dagli elementi seguenti:

a) le quote in denaro annue dei membri e degli osservatori conformemente all'allegato II;

b) un contributo di accoglienza dal paese in cui ha sede il polo centrale conformemente all'allegato II;

c) i contributi in natura dei membri e degli osservatori;

d) qualsiasi altro contributo, comprese donazioni e liberalità, entro i limiti e secondo i termini e le condizioni approvati dall'assemblea generale e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

2. I contributi e le risorse sono utilizzati per svolgere le funzioni e le attività di cui all'articolo 2 del presente statuto.

Articolo 26

Principi di bilancio, conti e revisione contabile

1. L'esercizio finanziario di EHRI-ERIC inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. I conti di EHRI-ERIC sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario trascorso.

3. EHRI-ERIC è soggetto agli obblighi di legge del paese in cui ha sede legale per quanto concerne la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

4. EHRI-ERIC assicura che le risorse siano utilizzate secondo i principi di buona gestione finanziaria.

5. EHRI-ERIC può adottare le proprie norme finanziare supplementari e le sottopone all'approvazione dell'assemblea generale.

Articolo 27

Esenzioni da imposte e accise

1. Le esenzioni dall'IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e in conformità agli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio sono limitate agli acquisti di beni e servizi effettuati da EHRI-ERIC e dai suoi membri, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), che sono destinati all'uso ufficiale ed esclusivo di EHRI-ERIC, purché tali acquisti vengano effettuati unicamente per le attività non economiche di EHRI-ERIC in linea con le sue attività. Le esenzioni dall'IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l'importo di 300 EUR al netto dell'imposta.

2. Le esenzioni dalle accise a norma dell'articolo 11 della direttiva 2020/262/CE del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da EHRI-ERIC che sono destinati all'uso ufficiale ed esclusivo di EHRI-ERIC, purché tali acquisti vengano effettuati unicamente per le attività non economiche di EHRI-ERIC in linea con le sue attività e il loro valore superi l'importo di 300 EUR al netto dell'IVA.

3. Gli acquisti effettuati dai membri del personale non sono coperti dalle esenzioni di cui sopra.

CAPO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Politica in materia di dati

1. EHRI-ERIC promuove la fonte aperta, il libero accesso e i principi FAIR per i dati.

2. La raccolta e l'uso dei dati di EHRI-ERIC sono soggetti alla legislazione europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

3. EHRI-ERIC fornisce agli utenti orientamenti volti a garantire che l'attività di ricerca realizzata con materiale reso accessibile da EHRI-ERIC si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata delle persone.

4. EHRI-ERIC garantisce che gli utenti accettino le condizioni di accesso e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure interne di archiviazione e trattamento.

5. EHRI-ERIC definisce modalità di indagine su presunte violazioni della sicurezza e della riservatezza dei dati di ricerca.

6. EHRI-ERIC garantisce che i fornitori dei dati, gli autori e il logo di EHRI-ERIC siano menzionati in modo appropriato.

7. EHRI-ERIC adotta una politica in materia di dati e la sottopone all'approvazione dell'assemblea generale.

Articolo 29

Relazione alla Commissione

1. EHRI-ERIC elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. La relazione è approvata dall'assemblea generale e trasmessa alla Commissione europea nonché alle autorità pubbliche competenti entro i sei mesi successivi alla conclusione dell'esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

2. EHRI-ERIC informa la Commissione europea di qualsiasi circostanza che rischi di pregiudicare gravemente lo svolgimento delle funzioni di EHRI-ERIC o di impedire a EHRI-ERIC di soddisfare le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 723/2009.

Articolo 30

Diritto applicabile

1. Il funzionamento interno di EHRI-ERIC è disciplinato da:

a) il diritto dell'Unione europea, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009 modificato dal regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio e le decisioni citate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento;

b) il diritto dello Stato in cui EHRI-ERIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dal diritto dell'Unione europea, o che lo sono soltanto parzialmente;

c) il presente statuto e le relative norme di attuazione.

Articolo 31

Controversie

1. In caso di controversia o divergenza tra i membri derivante dallo statuto o in relazione ad esso, l'assemblea generale si riunisce non appena ragionevolmente possibile per avviare consultazioni in buona fede e si adopera per comporre la controversia in via amichevole.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri e gli osservatori riguardo a EHRI-ERIC o tra questi e EHRI-ERIC, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l'Unione sia parte in causa.

3. Alle controversie tra EHRI-ERIC e i terzi si applica la normativa dell'Unione europea in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non coperti da tale normativa, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale EHRI-ERIC ha sede legale.

Articolo 32

Disposizioni istitutive

1. Una riunione costitutiva dell'assemblea generale è convocata dal paese ospitante, non appena possibile, successivamente all'entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire EHRI-ERIC.

2. Prima della prima riunione e al più tardi 45 giorni di calendario dopo l'entrata in vigore della decisione della Commissione che istituisce EHRI-ERIC, il paese ospitante notifica ai membri fondatori e agli osservatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome di EHRI-ERIC. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l'azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante.

ALLEGATO I

ELENCO DEI MEMBRI, DEGLI OSSERVATORI E DEI RISPETTIVI SOGGETTI RAPPRESENTANTI

MEMBRI

Paese o organizzazione intergovernativa	**Soggetto rappresentante**
Repubblica d'Austria	Ministero federale dell'istruzione della scienza e della ricerca della Repubblica d'Austria
Repubblica di Croazia	Ministero della Scienza e dell'istruzione della Repubblica di Croazia
Repubblica ceca	Ministero dell'Istruzione, della gioventù e dello sport
Repubblica federale di Germania	Ministero federale tedesco dell'Istruzione e della ricerca
Stato d'Israele	Ministero dell'Innovazione, della scienza e della tecnologia
Paesi Bassi	Consiglio di ricerca dei Paesi Bassi (NWO)
Repubblica di Polonia	Ministero della Cultura e del patrimonio nazionale
Romania	Istituto nazionale «Elie Wiesel» per lo studio dell'Olocausto in Romania
Repubblica slovacca	Ministero dell'Istruzione, della ricerca, dello sviluppo e della gioventù della Repubblica slovacca
Regno Unito	Dipartimento della Scienza, dell'innovazione e della tecnologia del Regno Unito

OSSERVATORI

Paese o organizzazione intergovernativa	**Soggetto rappresentante**

ALLEGATO II

CONTRIBUTI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Cfr. il documento a parte «*Allegato finanziario dello statuto*»